

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4441 del 07/09/2021
Oggetto	Concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda destra del fiume Marecchia per la realizzazione del percorso ciclopedonale (Camminamento San Francesco) sulla Via Trasversale S.P. 49 dal ponte sul fiume Marecchia all'area di sosta del lago Santarini nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN). Procedimento RN21T0023. Richiedente: Comune di Santarcangelo di Romagna.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4565 del 06/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sette SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda destra del fiume Marecchia per la realizzazione del percorso ciclopedonale (Camminamento San Francesco) sulla Via Trasversale S.P. 49 dal ponte sul fiume Marecchia all'area di sosta del lago Santarini nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN).

Procedimento RN21T0023 - Richiedente: Comune di Santarcangelo di Romagna.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14/04/2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";

- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca”;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30/04/2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, recante “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29/06/2009, n. 469 del 11/04/2011 e n. 1622 del 29/10/2015;

VISTA l'istanza, corredata dei relativi elaborati grafici, presentata in data 28/06/2021, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2021/100787, con la quale l'Ing. Casadei Natascia, in qualità di Dirigente del Settore Territorio del Comune di Santarcangelo di Romagna (C.F. 01219190400), ha chiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda destra del fiume Marecchia per la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto (Camminamento San Francesco) sulla via Trasversale Marecchia S.P. 49 dal ponte sul fiume Marecchia all'area di sosta del lago Santarini in Comune di Santarcangelo (RN) - **Procedimento RN21T0023**;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 242 del 04/08/2021 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che essendo l'area demaniale in questione ricadente entro un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area S.I.C. cod. IT4090002 “Torriana, Montebello e Fiume Marecchia”), lo scrivente Servizio con nota PG/2021/114679 del 22/07/2021 ha richiesto al Servizio Aree Protette, Foreste e sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna la la pre-valuatione d'incidenza ai sensi dell'art 2, comma 2 della L.R. 7/2004 e della D.G.R. n. 1191/2007;
- che il Servizio Aree Protette, Foreste e sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna con nota registrata in data 12/08/2021 al prot. Arpae PG/2021/126934, ha comunicato l'esito favorevole della pre-valuatione d'incidenza, prescrivendo una misura specifica di conservazione riportata nell'allegato disciplinare;
- che lo scrivente Servizio con nota PG/2021/110904 del 15/07/2021 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015 n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 2576 del 23/07/2021, trasmessa in data 28/07/2021 e registrata in pari data al prot. Arpae PG/2021/117777, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato disciplinare di concessione;

VISTO:

- la L.R. n.7/2004, la deliberazione della Giunta Regionale n. 895/2007 e la nota n. 722/2008 in data 15/01/2008 a firma del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, ai sensi delle quali è prevista l'esenzione del canone in favore di Enti Locali per l'esercizio di

attività istituzionali senza scopo di lucro, riconducendo a queste anche le attività connesse alla viabilità comunale e/o provinciale;

- l'art. 8 della L.R. n. 2 del 30.04.2015 in cui si stabilisce che *“Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)”*;

CONSIDERATO:

- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale anche sulla base delle disposizioni contenute nel nulla-osta idraulico e delle misure specifiche di conservazione indicate nella pre-valutazione di incidenza ambientale;
- che con nota di prot. PG/2021/131736 del 25/08/2021 il disciplinare è stato inviato al richiedente per la preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2021/136612 del 03/09/2021;

DATO ATTO, altresì, che è stato versato in data 28/06/2021 l'importo di €. 75,00 tramite girofondo sulla contabilità speciale 30864 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna, quale contributo forfettario alle spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

DATO ATTO, infine:

- che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente;
- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Dr. Anna Maria Casadei;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta della concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico, nonché secondo le misure specifiche di conservazione indicate nella pre-valutazione di incidenza ambientale;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dr. Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare al Comune di Santarcangelo (C.F. 01219190400) la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda destra del fiume Marecchia per la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto (Camminamento San Francesco) sulla via Trasversale

Marecchia S.P. 49 dal ponte sul fiume Marecchia all'area di sosta del lago Santarini in Comune di Santarcangelo (RN), tale tratto è di lunghezza di m. 125,00 circa e interessa un'area di circa m² 437,5 distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 38 particella 62/p - **Procedimento RN21T0023**. Tale area è rappresentata negli elaborati grafici allegati (Tav. 1 e Tav. 2) quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata fino al 31/12/2039;
5. di stabilire che il Comune di Santarcangelo, avendo la concessione per oggetto l'occupazione di aree del demanio idrico per l'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, riconducendo a queste anche le attività connesse alla viabilità comunale e/o provinciale, è esente dal pagamento del canone ai sensi della L.R. n.7/2004 e della D.G.R. n. 895/2007;
6. di stabilire che, essendo i comuni fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della L. 31/12/2009 n. 196, il Comune di Santarcangelo è esentato dal versamento del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2 del 30.04.2015;
7. di prendere atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
8. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
9. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
10. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b);
11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato de Donato
(documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore del Comune di Santarcangelo di Romagna (C.F. 01219190400), in seguito indicato come "Concessionario".
Procedimento RN21T0023.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda destra del fiume Marecchia per la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto (Camminamento San Francesco) sulla via Trasversale Marecchia S.P. 49 dal ponte sul fiume Marecchia all'area di sosta del lago Santarini in Comune di Santarcangelo (RN), tale tratto è di lunghezza di m. 125,00 circa e interessante un'area di circa m² 437,5 distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 38 particella 62/p - **Procedimento RN21T0023**. Tale area è rappresentata negli elaborati grafici allegati (Tav. 1 e Tav. 2) quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/12/2039**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Per la tipologia d'uso, ai sensi della L.R. n.7/2004, della D.G.R. n. 895/2007 e della nota n. 722/2008, trattandosi di occupazione di aree del demanio idrico per l'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, riconducendo a queste anche le attività connesse alla viabilità comunale e/o provinciale, il Concessionario è esentato dal pagamento del canone;
2. Essendo i comuni fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della L. 31/12/2009 n. 196, il Concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2 del 30.04.2015;
3. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, né alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a propri oneri e spese, quelle modifiche e migliorie che

venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;

3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
6. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e alle opere da realizzare;
7. E' compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare;
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
9. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004;

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente

indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "**Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica**" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

B) Considerato che l'area risulta limitrofa a un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area S.I.C. cod. IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia"), qualora si renda necessario eseguire lavori e/o interventi non ricompresi fra quelli indicati nella tabella "E" allegata alla D.G.R. n. 1191/2007, dovrà essere richiesta dal Concessionario la valutazione e/o pre-valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 7/2004 secondo le modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. sopra citata.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti **prescrizioni** dettate dal **Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna** della Regione Emilia-Romagna:

- *è vietata l'eliminazione di alberature con diametro maggiore di 40 cm.*

C) La concessione, inoltre, è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 2576 del 23/07/2021 di seguito riportate:

1. *la durata dei lavori è fissata in giorni 180 decorrenti dalla data del rilascio;*
2. *il richiedente dovrà nominare un tecnico abilitato all'esercizio della professione con il ruolo di Direttore dei Lavori e comunicarlo all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini; è fatto obbligo inoltre di comunicare preventivamente alla medesima Agenzia la data di inizio e di fine dei lavori, la presunta durata degli stessi, ed i mezzi impiegati; a lavori ultimati, il Direttore dei Lavori dovrà certificarne la regolare esecuzione rispetto all'autorizzazione rilasciata;*
3. *qualora l'area interessata dall'intervento ricada in area SIC-ZPS il richiedente dovrà ottenere preventivamente, prima dell'inizio dei lavori, il parere dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna e attenersi alle indicazioni e le prescrizioni impartite da seguirsi nell'esecuzione dei lavori;*
4. *durante i lavori non si dovrà ostacolare il regolare deflusso delle acque e comunque nessun compenso potrà essere richiesto per eventuali danneggiamenti in caso di piena;*
5. *dovranno essere rispettate le prescrizioni circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio;*
6. *nel caso si verificassero fenomeni pregiudizievoli per l'officiosità idraulica ed eventuali danneggiamenti in genere, nel tratto di corso d'acqua in questione causati, anche indirettamente, dalla realizzazione dei lavori in progetto, sarà onere interamente ed esclusivamente della ditta esecutrice provvedere, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, al ripristino o risarcimento;*
7. *eventuali variazioni al progetto dovranno essere oggetto di nuova istanza;*

8. *la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*
9. *ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini;*
10. *la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza e delle opere realizzate sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini tramite mail indirizzata a Stpc.rimini@regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*
11. *si rimanda all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia – ARPAE - le prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui all'art. 9 delle N.T.A.;*

INOLTRE:

12. *il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di ARPAE e di ARSTe- PC, in particolare e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da queste Agenzie incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. ARSTePC e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
13. *ARSTePC resta, in ogni caso, sollevato da qualunque responsabilità per eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori, nonché estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
14. *ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Agenzia regionale sicurezza territoriale e protezione civile non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
15. *nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
16. *è compito del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
17. *è a carico del richiedente la concessione, l'individuazione del preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;*
18. *in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ARSTePC Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il*

Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;

19. la violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.